



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 35 del 07.04.2016

OGGETTO: Prestazioni di lavoro accessorio. Proposta di modifica e integrazione alla delibera di G.C. n.16 del 03.03.2016. ESEGUIBILE.

L'anno 2016 il giorno sette del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE		X
DE ROSA ASSUNTA	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
NAPPI ROSA	X	
SODANO MARIA LUISA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Entrate e Tributi;

Vista l'allegata proposta;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.TO avv. Antonio Carpino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott. ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano __11.04.2016_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal 11.04.2016_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.) e fino al 30.04.2016
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, __11.04.2016_____

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII
dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Settore I

OGGETTO: Prestazioni di lavoro accessorio. Proposta di modifica e integrazione della delibera di G.C. n.16/2016.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile del Settore I

Dott.ssa Rita Lombardi

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pier Paolo Mancaniello

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2016 ad oggetto: “Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito tramite buoni lavoro”, veniva manifestata la volontà dell’Amministrazione di avvalersi del lavoro accessorio retribuito tramite “buoni lavoro” e contestualmente approvata la predisposizione di un bando per la selezione dei lavoratori disponibili a prestare lavoro accessorio attraverso l’utilizzo di buoni lavoro (voucher);

che per mero errore nella delibera di cui sopra veniva citato l’art. n. 70 del d.lgs n. 276/2003, non più in vigore in quanto abrogato dall’art. 55 del d.lgs. 81/2015 e sostituito con gli art. 48 e 49 del DGLS. N. 81 del 15/06/2015, che individua e modificava il campo di applicazione e la disciplina per l’utilizzo di tale formula lavorativa;

che il regime transitorio sancito all’art. 49 comma 8 del d.lgs. n.81/2015 fissava al 31/12/2015 la data ultima per l’utilizzo dei buoni già richiesti secondo la precedente disciplina;

che la presente amministrazione non ha richiesto i buoni (voucher) nell’anno 2015;

che la disciplina di riferimento, sancita dal d.lgs. n. 81 del 15/06/2015 agli art. 48 e 49 prevede:

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Che

1. il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro lordi (pari a 7,50 euro netti)
2. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Che le prestazioni di lavoro accessorio dovranno essere rese nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, trasporto disabili e assistenza e/o supporto alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, di lavori di emergenza o di solidarietà e assistenza sociale (mediazione culturale, tutor per il sostegno etc.);

che l'accesso a tale tipologia di lavoro è riservata a

- inoccupati;
- disoccupati (intesi quali soggetti che sono stati licenziati o comunque abbiano perso il posto di lavoro ad eccezione dei dimissionari per giusta causa);
- cassaintegrati,
- titolari di disoccupazione ordinaria,
- titolari di disoccupazione speciale per l'edilizia,
- lavoratori in mobilità.

che l'amministrazione comunale intende offrire l'opportunità di prestare lavoro accessorio a particolari tipologie di cittadini residenti nel comune di Marigliano da almeno un anno alla data della deliberazione della presente, caratterizzati dalle seguenti condizioni:

1. Essere cittadini italiani o di uno degli Stati dell'Unione Europea o extra-comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa;
2. Idoneità fisica alle prestazioni previste dalla tipologia di lavoro da attestarsi con idonea documentazione medico-sanitaria ;
3. Disponibilità al lavoro in turni diurni e notturni e nei fine settimana, in base alla richiesta;
4. Disponibilità allo spostamento con propri mezzi su tutto il territorio comunale;

Nel caso appartengano al nucleo familiare minori in età di obbligo scolastico, si richiederà ai beneficiari di garantire la regolare iscrizione e frequenza a scuola.

Che l'amministrazione comunale intende individuare i seguenti criteri di preferenza per la definizione di una graduatoria tra i beneficiari:

- Reddito documentato attraverso indicatore ISEE o ISEE corrente. Sarà data maggiore punteggio ai richiedenti con reddito più basso. Sono esclusi dalla graduatoria i soggetti con attestazione ISEE superiore ai 5000,00 euro;

- Componenti il nucleo familiare alla data del 01/01/2016. Sarà data priorità ai nuclei più numerosi, a quelli con maggior numero di minori e a famiglie con presenza di persone con disabilità;

Che il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “ Buoni Lavoro”, il cui valore nominale è pari ad € 10,00 per ora di lavoro svolto. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella a favore dell’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni (pari al 7%) e di un compenso al Concessionario INPS per la gestione del servizio (pari al 5%). Il valore netto del voucher da € 10,00 nominale, in favore del prestatore, sarà quindi pari ad € 7,50 euro all’ora. Gli importi relativi ai buoni lavoro potranno essere riscossi da parte del prestatore di lavoro presso i concessionari individuati con decreto del Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 49 c. 7 del d.lgs. n. 81/2015.

Che, per anno solare, il trattamento economico di tali prestazioni di lavoro sarà corrisposto nei limiti massimi di € 7.000,00 per prestatore o di € 3000,00 se lo stesso è percettore di altre forme di integrazioni del salario o di sostegno al reddito, così come stabilito dall’art. 48 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 81/2015 .

Che l’utilizzo di tale forma di lavoro accessoria consente altresì una razionalizzazione della spesa in quanto consente all’Ente il risparmio del profitto di impresa che diventerebbe automaticamente un’economia a favore dell’Ente stesso.

Dato atto che il Comune di Marigliano ha rispettato la disciplina in tema di contenimento della spesa del personale e del patto di stabilità anno 2015 come certificato in data 31/03/2016

Visto il Dlgs . 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Dlgs. 276/2003 art.70 e 71;

Visti i regolamenti comunali;

per i motivi sopra espressi

PROPONE DI DELIBERARE

1. *la modifica ed integrazione della delibera di giunta comunale n. 16/2016 alla luce del d.lgs. n. 81/2015 così come specificato in premessa;*

2. *la predisposizione di un bando per l'istituzione di una graduatoria di lavoratori disponibili a prestare lavoro accessorio così come stabilito dal d.lgs. 81/2015;*
3. *l'istituzione di una graduatoria di merito, a seguito del bando di cui sopra, tenuto conto dell'indicatore ISEE, adottando criteri di preferenza in presenza di minori nel nucleo familiare, di numerosità del nucleo stesso, presenza di persone diversamente abili. Inoltre tale bando dovrà contenere la possibilità di presentazione di una sola domanda per nucleo familiare stabilito all'1 gennaio 2016. Tale graduatoria dovrà avere validità biennale a partire dalla pubblicazione definitiva della stessa.*
4. *le somme da destinare a tale tipologia di contratti saranno stanziare, nel limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2016-2018.*
5. *di trasmettere il seguente atto al Responsabile del settore interessato per gli adempimenti di competenza.*

Marigliano , 05/04/2016

L'Assessore al Bilancio, Entrate e Tributi

(dott. Alfonso Lo Sapio)